

STUDIO LEGALE

Avv. C. SALVA'

via XXIV Maggio n. 32 - 98122 MESSINA
tel. 090661857 - fax 1786016805 - cell. 3336612514
calogero.salva@avvocatimessina.legalmail.it

TRIBUNALE DI PATTI

Giudice Unico - Sezione Lavoro

Ricorso ex artt. 700 c.p.c.

**con richiesta di provvedimento inaudita altera parte
e con contestuale istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

**Oggetto: assegnazioni provvisorie docenti scuola superiore secondo
grado a.s. 2018/2019**

- **Ceraolo Antonino**, nato a Messina il 09/04/1961 (c.f.: CRLNNN61D09-F158P) residente in Messina viale Principe Umberto n. 119/C ed ivi elettivamente domiciliato in via XXIV Maggio n. 32, presso lo studio dell'avv. Salvà Calogero, (c.f. SLVCGR57L16D861D, fax 1786016805, pec: calogero.salva@avvocatimessina.legalmail.it), che lo rappresenta assiste e difende come da procura in allegato al presente atto ai sensi dell'articolo 83, III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001,

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma via Trastevere n. 76/a

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** in persona del direttore generale pro tempore, con sede in Palermo via Fattori n. 60

- **Ambito Territoriale di Messina** in persona del dirigente pro tempore, con sede in Messina, via San Paolo, 361

tutti domiciliati ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille is. 221 n. 65,

oooOooo

FATTO

- Il ricorrente, docente di ruolo della scuola di secondo grado nella cl.di concorso A045 (Scienze economico-aziendali) con sede di titolarità nell'I.I.S. "Paolo Frisi" di Milano e di attuale servizio, in assegnazione provvisoria da fuori provincia, presso l'I.T.E.T "Tommasi di Lampedusa di Sant'Agata di Militello (cattedra orario esterna, di cui ore 11 nel plesso di



Tortorici), premette quanto segue:

- di aver partecipato alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale (mobilità annuale), relativamente alla propria classe di concorso A045, per l'a.s. 2018/2019 per la provincia di Messina, al fine di ricongiungersi al coniuge, usufruendo della precedenza per la assistenza alla madre con certificazione di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 **[all.2]**;
- di aver indicato nella “Sezione N – Preferenze” del modulo domanda, nei primi tre posti, istituti superiori della città di Messina (“Antonello”, “Jaci” e “Minutoli”, al quarto posto, **l’I.I.S.S. “Pugliatti di Taormina**, e quindi, in via più gradata altre undici istituzioni scolastiche della provincia **[all.1]**;
- di non aver ottenuto in un primo momento l’assegnazione nelle operazioni di mobilità pubblicate in data 20 settembre in nessuna delle sedi richieste **[all.5]**;
- **che in detta occasione non è stata inspiegabilmente assegnata ad alcuno la cattedra di economia aziendale dell’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di Taormina, la cui titolare, prof.ssa Gambardella Rosa, si trova in atto in congedo triennale per dottorato di ricerca a far data dal 12/12/2016 e fino all’11/12/2019, e alla quale cattedra il ricorrente era stato già assegnato nell’anno scolastico appena trascorso (a.s. 2017/2018) [all.1]**;
- di aver presentato per tale ragione, in data 21 settembre, immediato reclamo, rimasto privo di qualsiasi riscontro, nonostante successivi sollecito e diffida **[all.6, 7 e 9]**;
- che, successivamente, in data 5/10/18, il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Messina ha provveduto a rettificare le assegnazioni provvisorie precedentemente disposte, assegnando il ricorrente presso l’I.T.E.T. Tommaso Di Lampedusa di S. Agata di Militello (C.O.E. 11 ore nella succursale di Tortorici + 7 ore in altra scuola a Patti), continuando però a lasciare fuori dalle operazioni di mobilità annuale la cattedra dell’I.I.S.S. Pugliatti di Taormina **[all.8]**;



- che per poter adeguatamente assistere la madre con handicap in situazione di gravità, il ricorrente si è fatto collocare in congedo straordinario dal 24/09/18 al 23/10/18 **[all.3]**;

- che il ricorrente, con ricorso depositato in data 12/10/2018 presso il Tribunale del lavoro di Messina, ritualmente notificato alle amministrazioni convenute in data 18/10/2018 **[all.12]** e agli eventuali controinteressati per pubblici proclami in data 14/10/2018 **[all.13]**, aveva già proposto in via d'urgenza le medesime domande che oggi vengono riproposte col presente ricorso;

- che, all'udienza del 27/11/2018, stante la volontà espressa dal sottoscritto procuratore di rinunciare agli atti al fine di introitare la causa davanti al tribunale territorialmente competente, il G.U.L. dichiarava, nella contumacia dei convenuti, l'estinzione del procedimento e il non luogo a provvedere **[all. 14 e 15]**;

DIRITTO

- Il ricorrente lamenta la mancata assegnazione presso la cattedra dell'istituto Salvatore Pugliatti di Taormina, la cui titolare si trova in congedo, e quindi non in servizio, per dottorato di ricerca all'estero dal 12/12/2016 fino all'11/12/2019, come ammesso dalla stessa amministrazione scolastica **[all. 1]**.

Come è noto le assegnazioni provvisorie hanno ad oggetto le movimentazioni annuali su cattedre o posti dell'organico di fatto, che vengono provvisoriamente assegnati prioritariamente ad altri docenti di ruolo, i quali hanno chiesto e non ottenuto il trasferimento "definitivo" nella mobilità territoriale, per potersi ricongiungere, sia pure limitatamente ad un solo anno scolastico, ai propri familiari o per far fronte a gravi esigenze di salute **[art. 475 D.Lgs. n. 297/1994 - art.7 C.C.N.I. utilizzaz. e assegnaz. provv. 2018/19 all. n.10]**; successivamente le suddette cattedre, se rimaste libere, verranno coperte con supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche da docenti precari.



Le disponibilità complessive provinciali delle cattedre e dei posti da coprirsi con la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) sono determinate sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione regionale (nella specie quella stipulata tra le OO.SS. di categoria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia).

Sulla base di questi criteri, peraltro di portata generale, le disponibilità sono costituite non solo dai posti e dagli spezzoni in organico di fatto "derivanti dalle modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto", ma anche dagli **"altri posti disponibili per l'intero anno scolastico (quali esoneri, semi-esoneri, part-time, comandi etc.)** [Ipotesi Contr. Reg. Utilizz. del personale docente, a.s. 2018/19, i cui criteri valgono anche per le disponibilità delle cattedre da coprire con le assegnazioni provvisorie - **all.11**].

In altre più semplici parole, tra i posti in organico di fatto, su cui vengono effettuate le assegnazioni provvisorie, rientrano anche le cattedre in organico di diritto, i cui titolari risultano assenti per l'intero anno scolastico; **e quindi vi rientra a pieno titolo anche la cattedra dell' I.I.S.S. "Salvatore Pugliatti" di Taormina, la cui titolare risulta assente per dottorato di ricerca all'estero dal 12/12/2016 all'11/12/2019 e che per tale motivo era stata giustamente assegnata al ricorrente nelle operazioni di mobilità annuale del decorso anno scolastico [all.1].**

Il mancato inserimento di detta cattedra nelle operazioni di mobilità annuale per il corrente anno scolastico non trova alcuna plausibile giustificazione, visto che la condizione di vacanza della cattedra (assenza triennale della titolare per dottorato di ricerca) era a conoscenza dell'Ufficio scolastico provinciale già dall'a.s. 2017/18, anno in cui la cattedra era stata assegnata al ricorrente **[all.1]**.

E' bene infine aggiungere **che l'Ufficio scolastico provinciale non ha mai pubblicato le disponibilità**, e ciò in dispregio alla normativa di settore e a quella sulla trasparenza e sulla buona amministrazione.

(FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA)



Il ricorrente, sussistendone i presupposti, intende far valere il proprio diritto in via d'urgenza, la cui fondatezza peraltro emerge da tutto quanto sopra esposto.

Quanto al **periculum in mora**, invece, valgano le seguenti ulteriori argomentazioni. L'esclusione immotivata ed ingiustificata della cattedra per cui è causa dalle operazioni relative alle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2018/19 determina in capo al ricorrente un pregiudizio notevole ed irreparabile in quanto non coinvolge interessi meramente patrimoniali, ma al contrario produce effetti lesivi che "andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente e come tali insuscettibili di reintegrazione ex post" come affermato in recenti pronunce di merito.

In più occasioni, infatti, i giudici di merito in casi simili hanno ritenuto che **a giustificare il richiesto provvedimento cautelare sia sufficiente il pregiudizio alla vita familiare di per sé non risarcibile per equivalente,**

A tale proposito si evidenzia che Il ricorrente assiste la propria madre, la quale è stata riconosciuta dalla Commissione medica quale soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 e per tale ragione, ha chiesto di usufruire del congedo straordinario ex art. 42, comma, d.lgs. 151/2001 24/09/18 al 23/10/18 [all.3].

La migliore raggiungibilità della sede di Taormina rispetto alla attuale sede di servizio ubicata (11 ore su 18) in parte nella succursale di Tortorici dell' I.I.S.S. Tommaso di Lampedusa di Sant'Agata di Militello agevolerebbe, infatti, il ricorrente nell'accudimento della madre bisognosa di assistenza continua e contemporaneamente gli permetterebbe di poter attendere alle ordinarie occupazioni della vita quotidiana.

Va da se poi che la eccessiva durata del processo ordinario, renderebbe nella fattispecie inutile il ricorso alla tutela giurisdizionale con la conseguente e definitiva lesione del diritto.

SULLA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI "INAUDITA ALTERA PARTE"

(esistenza di prova documentale del diritto del ricorrente)



E' stato sopra **ampiamente dimostrato e documentalmente provato** che la cattedra dell'I.I.S.S. "Salvatore Pugliatti" di Taormina, essendo la docente titolare in congedo triennale a far data dal 12/12/2016, andava inserita nei movimenti per le assegnazioni provvisorie anche per il corrente anno scolastico (2018/19), come era stato invero fatto nello scorso anno scolastico (2017/18) con l'assegnazione provvisoria della suddetta cattedra al ricorrente.

Il ricorrente per **provare** quanto sopra affermato, **allega al presente ricorso certificato del 9/09/18**, con il quale il Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. Pugliatti di Taormina attesta che questi, nell'a.s. 2017/18, ha prestato servizio in quell'istituzione scolastica, essendo assente la titolare per dottorato di ricerca all'estero dal 12/12/2016 all'11/12/2019 [all.1].

Con successiva nota datata 20/11/18, in risposta a una esplicita richiesta del ricorrente, il medesimo Dirigente Scolastico **attesta che alla data del 1/09/2018 risultavano disponibili nella classe di concorso A045 presso l'istituzione scolastica di Taormina n. 2 cattedre** "di cui la prima (C.O.I.) è stata successivamente coperta, ultimate le operazioni di assegnazione provvisoria, con supplenza annuale, conferita dall' A.T. di Messina in data 19/10/2018, mentre l'altra (C.O.E., resasi libera a seguito dell'assegnazione provvisoria interprovinciale del docente titolare (in altra provincia), **rimane a tutt'oggi vacante"** [all.16]..

Dalla nota, e da quanto detto e documentato in precedenza, risulta chiaramente che **la cattedra per cui è causa era libera da prima dell'inizio delle operazioni di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2018/19**, e per l'esattezza **da circa due anni**, ed è rimasta priva di titolare anche successivamente, tanto che è stata assegnata in supplenza annuale (fino al 31 agosto 2019). Le cattedre infatti, il cui docente titolare risulti assente per l'intero anno scolastico, vanno coperte prima con la assegnazione provvisoria dei docenti di ruolo e quindi, solo successivamente e in via gradata, vengono coperte con supplenti annuali e in fine con supplenti temporanei. Nella nota



si evidenzia infine che **la seconda cattedra, resasi libera a seguito dell'assegnazione provvisoria del docente titolare in altra provincia "rimane a tutt'oggi vacante"**. In altri termini, non si è potuto coprire detta cattedra con un supplente annuale, essendo le graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE) della classe di concorso A045 definitivamente esaurite.

L'Ufficio scolastico territoriale sarebbe stato, dunque in grado di riparare alla grave e non giustificata omissione commessa (non aver inserito la cattedra per cui si procede nelle disponibilità) riposizionando il ricorrente in altra cattedra tutt'ora libera.

(Richiesta di una udienza ravvicinata)

Senza rinunciare alla superiore richiesta di emissione di provvedimenti inaudita altera parte, essendo provato documentalmente il diritto del ricorrente, in via gradata si chiede anche la fissazione di una udienza in tempi molto ravvicinati, sulla considerazione che una ulteriore loro dilazione priverebbe il ricorrente di una effettiva tutela giurisdizionale.

ooOoo

Tutto ciò premesso, il ricorrente, chiede che

Voglia il Tribunale del Lavoro di Patti

Respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,

- emettere **in via d'urgenza** ai sensi dell'art. 700 c.p.c., e **occorrendo inaudita altera parte**, sussistendo nella fattispecie i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per le ragioni esposte in narrativa, ogni provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, disponendo che l'amministrazione scolastica convenuta proceda, per il corrente anno scolastico (a.s. 2018/19) e per la classe di conc. A045 scienze economico-aziendale, all'assegnazione provvisoria in favore del ricorrente Ceraolo Antonino presso l'I.I.S.S. "Salvatore Pugliatti" di Taormina.

Con vittoria di spese e compensi.

Si allegano, oltre alla procura alle liti, i seguenti documenti: **1)** Certif. servizio con



attestazione vacanza contrattuale; 2) Verbale accertamento handicap grave madre ricorrente; 3) Domanda congedo straordinario assistenza madre; 4) Domanda assegnazione provvisoria; 5) Decreto con estratto movimenti assegnaz. provv. Inter-provinciali; 6) Reclamo avverso mancata assegnaz. provv.; 7) Sollecito riscontro reclamo; 8) Decreto rettifica assegnaz. provv, del 5 ott.; 9) Diffida mancato riscontro reclamo; 10) art. 7 CCNI utilizz, e assegnaz provvisorie; 11) C.I.R. utilizzaz. 2018-19; 12) Ricorso art. 700 trib. di Messina con relate notifica; 13) Attestazione notifica per pubblici proclami; 14) verbale udienza del 27/11/18 trib. Messina; 15) Ordinanza GUL Trib. Messina del 27/11/2018; 16) Nota situazione cattedre del 20 nov. 2018.

Il presente procedimento è di valore indeterminabile e il contributo unificato di iscrizione a ruolo ammonta ad € 259,00.

Messina, 29/11/2018

Firmato digitalmente da
avv. Salvà Calogero

ooOoo

ISTANZA PER LA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Considerato che la notifica nei modi ordinari ai controinteressati sarebbe oltremodo difficoltosa o addirittura impossibile o perché i controinteressati mancano del tutto o perché il ricorrente non è in grado di sapere quale degli altri partecipanti alla assegnazioni, che a qualsiasi titolo lo precedono nelle operazioni di mobilità, abbiano nelle preferenze indicato l'I.I.S.S. "S. Puigliatti" di Taormina con preferenza rispetto alla sede ad essi attualmente assegnata.

Considerato, poi, anche in ossequio alle esigenze di celerità del processo in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., che la notifica ai controinteressati può avvenire in maniera più proficua e meno dispendiosa mediante pubblicazione nel sito web dell'Ufficio scolastico interessato, come usualmente avviene in simili procedimenti e come in effetti è già avvenuto in casi simili introitati



davanti ai giudici ordinari e amministrativi, ivi compreso il Tribunale di Messina;

**VOGLIA Il Tribunale adito
autorizzare la notifica del presente ricorso**

ai controinteressati inseriti nelle graduatorie di assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali nella classe di conc. A045 scienze economico – aziendali, per l'a.s. 2018/19, attraverso la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico provinciale di Messina.

Messina, 29/11/2018

Firmato digitalmente da
avv. Salvà Calogero

